ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LA NUOVA COMPLIANCE FISCALE PER LE IMPRESE

L'INTRODUZIONE DELLO SPECIALE REGIME DI COMPLIANCE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Graziano Gallo

12 giugno 2024

Normativa di riferimento

Art. 20, comma 1, 4), legge 9-8-2023, n. 111
I contribuenti ammessi al regime speciale

1. *Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:*

a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, D.lgs. 5-8-2015, n. 128

I contribuenti ammessi al regime speciale

1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
I contribuenti ammessi al regime speciale

Commento

La norma riserva l'accesso al regime speciale opzionale, ai soli «contribuenti» privi dei requisiti per essere ammessi al regime ordinario. La tecnica redazionale del testo non è impeccabile, posto che i requisiti sono indicati all'art. 4 e sono costituiti dalla dotazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali d'impresa, lo stesso di cui si devono dotare anche i soggetti ammessi al regime opzionale.

In realtà, deve intendersi che il legislatore abbia qui voluto riferirsi al requisito dimensionale, come definito all'art. 7.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
I contribuenti ammessi al regime speciale

Commento

La norma che istituisce il regime speciale opzionale, fa genericamente riferimento, come la norma istitutiva del regime ordinario, al concetto di «contribuente» che può essere meglio specificato solo osservando che, per essere ammesso al regime , il «contribuente» deve avere un volume d'affari, deve quindi essere un soggetto IVA.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
I contribuenti ammessi al regime speciale

Commento

Dalla considerazione che precede si evince anche che i soggetti il cui volume d'affari superi la soglia dimensionale stabilita dall'art. 7 per l'accesso al regime ordinario, non dovrebbero essere ammessi al regime opzionale.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Modalità di amissione al regime speciale

Commento

A differenza di quanto stabilito per le imprese di maggiori dimensioni, per i contribuenti minori, l'ammissione al regime opzionale non è subordinata ad una procedura ad hoc da svolgersi in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, essendo sufficiente la comunicazione di avere adottato il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 3, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Disposizioni attuative: il TCF

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 3, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Disposizioni attuative: il TCF

Commento

La norma riserva l'accesso al regime speciale opzionale, ai soli «contribuenti» che, pur privi dei requisiti dimensionali per essere ammessi al regime ordinario, si dotino tuttavia, *di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4.* Sembra doversene desumere che, nella sua struttura essenziale, il TCF delle imprese di minori dimensioni non dovrebbe differire significativamente da quello previsto per le grandi imprese. Tuttavia, il comma 3 rinvia ad un emanando DM la definizione della caratteristiche del TCF per le imprese ammesse al regime opzionale.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 3, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Disposizioni attuative: il TCF

Commento

Secondo quanto affermato nel corso del VII Forum dei Commercialisti ed esperti contabili che si è svolto il 29 gennaio 2024, il TCF delle imprese di minori dimensioni dovrà essere oggetto di certificazione anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 1, secondo periodo, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Esercizio dell'opzione

1. … L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 2, lett. a), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Effetti

In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:

a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali .

.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 2, lett. a), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Effetti

Commento

La norma definisce il principale effetto premiale correlato all'adesione al regime opzionale, ossia la riduzione delle sanzioni ad un terzo di quelle stabilite in via ordinaria.

Aggiunge che le stesse non possono essere applicate in misura superiore al minimo se il contribuente abbia presentato interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000 sulla fattispecie in relazione alla quale è stata rilevata la violazione.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 2, lett. a), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Effetti

Commento

Dei due effetti premiali indicati dalla norma in commento, il secondo appare formulato sulla falsariga di quello (più favorevole) di cui all'art. 6, comma 3, dettato per le imprese di maggiori dimensioni che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.

Occorre chiarire se il beneficio compete solo nel caso in cui l'interpello sia stato presentato prima della scadenza fiscale, senza avere ricevuto risposta entro detto termine, o se esso sia acquisito anche nel caso in cui la risposta (disattesa dal contribuente) sia pervenuta entro lo stesso.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 2, lett. a), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Effetti

Commento

Il beneficio correlato alla presentazione preventiva di interpello scatta nel caso in cui il contribuente non si sia conformato alla risposta dell'Agenzia delle entrate (diversamente mancherebbero, salvo il caso di una rappresentazione non veritiera della fattispecie, i presupposti per la contestazione). A differenza di quanto previsto per le imprese di maggiori dimensioni in regime di adempimenti collaborativo, non è al momento prevista la comunicazione all'Agenzia del comportamento tenuto dal contribuente in difformità della risposta formulata dall'Agenzia ad esito dell'interpello.

.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 2, lett. b), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Effetti

In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:

b) la rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza d'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, configura una causa di non punibilità per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 2, lett. b), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
Effetti

Commento

Anche l'effetto premiale indicato dalla lett. b) dalla norma in commento, appare formulato sulla falsariga di quello dettato per le imprese di maggiori dimensioni che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, di cui all'art. 6, comma 4.

Riferimenti

Graziano Gallo

Dottore commercialista – Revisore legale
Membro della commissione compliance e modelli organizzativi dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano

graziano.gallo@gglegaltax.com